Successione testamentaria - Conferma ed esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie nulle. (C.c. art. 590).

Successione - Patto successorio - Non sussiste se in esecuzione di un impegno morale. (C.c. art. 458).

È ammissibile la conferma ex *art. 590 c.c. del testamento enunciato solo in forma orale (nella fattispecie una prova della conferma è stata rinvenuta nella presentazione da parte degli eredi di un testamento olografo che essi sapevano essere falso e che riproduceva le disposizioni del testamento orale)* (1).

Non costituisce patto successorio vietato il comune intento da parte dei genitori che, senza ricevere alcun personale vantaggio, concordino un riparto dei loro beni tra i figli in maniera tale da assicurare la parità di trattamento degli stessi, mediante un accordo non vincolante (2).

Tribunale Napoli, 30 giugno 2009.

(1-2) CONFERMA ED ESECUZIONE VOLONTARIA DEL TESTAMENTO ORALE E DEL PATTO SUCCESSORIO ISTITUTIVO

Sommario: I. Il caso. - II. Le questioni. - II.1. Conferma del testamento nuncupativo. - II.2. Natura, forma e trascrizione della conferma. - II.3. Conferma del patto successorio istitutivo. - III. I precedenti. - III.1. Conferma testamento nuncupativo. - III.2. Natura, forma e trascrizione della conferma. - III.3. - Conferma del patto successorio istitutivo. - IV. La dottrina. - IV.1. Conferma testamento nuncupativo. - IV.2. Natura, forma e trascrizione della conferma. - IV.3. Conferma del patto successorio istitutivo.

I. *Il caso*

La dichiarazione di acquiescenza alle disposizioni testamentarie, resa nel verbale di pubblicazione del testamento si configura come conferma ed esecuzione volontaria del testamento nuncupativo del *de cuius*, il cui contenuto è stato trasfuso nel testamento impugnato nel caso in esame.

Il fatto – Il 20 marzo 1990 si apre in Napoli la successione di A. F., rispettivamente padre di S. e G., e marito di L..

Le sorelle e la madre si recano in seguito dal notaio (*omissis*) di Napoli per la pubblicazione del testamento e nel verbale inseriscono la seguente dichiarazione: «I comparenti fanno totale acquiescenza alle disposizioni dal testamento stesso portate e specialmente alle assegnazioni divisionali ivi contenute nei riguardi di essi comparenti, obbligandosi a darne esecuzione e rinunciando ad ogni esecuzione e rinunziando ad ogni eccezione o riserva. Inoltre espressamente rinunziano ad ogni azione di riduzione, riconoscendo l'eredità di cui trattasi devoluta in forza di detto testamento ad esse costituite». Alla firma della madre seguiva poi la seguente dichiarazione recante la firma delle sorelle: «Le sottoscritte G. e S. preso atto del contenuto di quanto precede, concordano perfettamente sulla dichiarazione sottoscritta dalla mamma».

Le parti concordano e confermano che il testamento pubblicato ha natura assolutamente apocrifa e quindi nullo ai sensi dell'art. 606 c.c..

Tuttavia riscontrata tale nullità la difesa delle convenute ha sostenuto che il tenore di tale testamento apocrifo rispecchia le volontà manifestate in vita oralmente da parte del *de cuius*, invocandosi al riguardo l'applicabilità dell'art. 590 c.c..

L'oggetto della conferma invocata da parte della convenuta nel caso di specie, è non già il testamento di cui è stata compiuta la pubblicazione, quanto il testamento orale, di cui il testamento confezionato dopo la morte del *de cuius*, riprodurrebbe fedelmente il contenuto.

Va verificato, inoltre, se da parte degli eredi vi sia stata o meno conferma ai sensi dell'art. 590 c.c., posto che *l'attrice contesta di essere stata a conoscenza della causa di invalidità che inficiava il testamento* de quo, *essendo altresì carente la menzione della causa di invalidità*, a norma dell'art. 1444 c.c..

La successiva scrittura privata predisposta dava atto che era intercorso un espresso accordo tra i coniugi al quale avevano aderito anche le figlie, con il quale si era convenuto di attribuire i beni immobili di entrambi i coniugi in due quote di valore equivalente.

Ammessa, quindi, la possibilità di confermare per volontaria esecuzione il testamento nuncupativo *si è dovuto verificare se la volontà del* de cuius *poteva ritenersi valida ovvero se non configurasse piuttosto un patto successorio vietato, in particolare un patto successorio istitutivo*.

II. *Le questioni*

II.1. *Conferma del testamento* nuncupativo

Controversa è la confermabilità del testamento orale.

Il formalismo testamentario si giustifica in riferimento alla tutela della volontà destinata a valere dopo la morte del suo autore che non può più estrinsecarsi con la rinnovazione dell'atto.

Nel diritto romano la forma orale era consentita e consisteva nella proclamazione solenne e pubblica di speciali formule con le quali veniva proclamato l'erede testamentario. Dal latino *nuncupatio*, termine compo-

In relazione al testamento pubblicato le parti in maniera del tutto univoca concordano sul fatto che non sia frutto della penna e della mano del *de cuius*, ma che sia stato successivamente redatto con la grafia verosimilmente di S., così che lo stesso essendo del tutto apocrifo è nullo ai sensi dell'art. 606 c.c..

Riscontrata tale nullità, la difesa ha sostenuto che il tenore del testamento apocrifo rispecchia fedelmente le volontà manifestate in vita dal *de cuius*, invocandosi l'applicabilità dell'art. 590 c.c. che in relazione a testamenti nulli, ne preclude la declaratoria di invalidità, ove i soggetti legittimati a farla valere, conoscendo la causa della nullità, dopo la morte del testatore, abbiano confermato la disposizione invalida ovvero vi abbiano dato volontaria esecuzione.

Contemporaneamente alla pubblicazione del testamento in questione, veniva predisposta in data 11 settembre 1990 la seguente scrittura privata: "premesso che: la sottoscritta A.

---

sto da *nomen* e *capere*, ossia prendere e dichiarare un nome, quello dell'erede.

Ancora oggi alcuni ordinamenti, come quello svizzero, ammettono il testamento nuncupativo.

Si discute se in relazione all' ipotesi del cd. testamento nuncupativo, cioè manifestato in maniera esclusivamente orale, possa parlarsi di nullità, ovvero se non sia più opportuno fare riferimento alla diversa figura dell'inesistenza, in relazione alla quale non sarebbe ammessa la conferma, e cioè l'eccezionale possibilità di recupero degli effetti del negozio invalido, normativamente prevista per il testamento e per le donazioni (art. 590 e 799 c.c.).

La tesi dottrinale tradizionale che nega la confermabilità del testamento espresso in forma orale, trova la propria giustificazione nella tradizionale distinzione tra inesistenza e nullità. Si afferma che il testamento ha natura essenzialmente formale, e quindi, in mancanza dello scritto, neppure potrebbe parlarsi di testamento, con la conseguenza che in tali ipotesi, il negozio dovrebbe considerarsi inesistente.

L'inesistenza è una categoria giuridica creata dalla dottrina, allo scopo di individuare le ipotesi così gravi di alterazione dell'atto tali da non consentirne la riconoscibilità.

Nella teoria generale, la nullità fatica a trovare un posto definito. Essa appare serrata fra la categoria dell'inesistenza e la categoria dei vizi con un'efficacia provvisoria, o relativa, dell'atto.

Altra parte della dottrina e alcune sentenze della Suprema Corte sostengono la tesi della sanabilità, trattandosi di un atto nullo per la mancanza dell' elemento formale voluto dalla legge *ad substantiam* e, precisamente, per mancanza dell'autografia e di sottoscrizione.

La giurisprudenza ammette anch'essa la conferma del testamento nuncupativo, rilevando che l'unico problema attiene alla prova dell'esistenza della volontà dichiarata (sin da Cass., 26 giugno 1964, n. 1689). Ma la relazione del Guardasigilli (n. 126) afferma che è «assai pericoloso affidarsi alla relazione verbale di due testimoni che, anche a prescindere da ipotesi di malafede, possono avere frainteso le parole del testatore [...]. Piuttosto che affidarsi a una volontà così malsicura è preferibile regolare la successione con le norme stabilite dalla legge».

L. è proprietaria dell'appartamento sito in Napoli alla Via M. n. 41; che il defunto mio marito era in vita proprietario di tre appartamenti, per espresso accordo col citato mio marito al quale avevano aderito la stesse mie figlie, si era convenuto di attribuire i beni immobili di entrambi in due quote così costituite: Via B. n.1 e Via C. n. 76 a S.A. e Via Mi. n. 22 e Via M. n. 41 a G.A.;che mio marito in sede testamentaria ha, sempre secondo gli accordi raggiunti e condivisi dalle mie figlie, assegnato a A.S. due appartamenti di sua proprietà ed uno a A.G. nel rispetto delle intese raggiunte nonché al fine di creare un equilibrio tra il valore delle due quote incombe alla sottoscritta l'obbligo di assegnare a A.G. l'appartamento in Napoli alla Via M. n. 1.

I motivi – 1. - Il tribunale è consapevole dell'orientamento giurisprudenziale che nega la possibilità di conferma del testamento apocrifo ma oggetto della conferma invocata dalla par-

---

II.2. *Natura, forma e trascrizione della conferma*

La natura giuridica della conferma ha avuto in dottrina diverse ricostruzioni.

Parte della dottrina ritiene che il negozio nullo sia una fattispecie giuridicamente rilevante e ha individuato nella conferma delle disposizioni nulle la natura di negozio integrativo di una fattispecie incompleta.

Rispetto a questo atto il negozio sottostante nullo si qualifica come mero presupposto di fatto che causalmente consente al legittimato di confermare. Gli effetti non dipendono dall'atto nullo, ma dalla stessa conferma, sebbene dall'atto nullo la conferma mutui la propria causa.

Altra corrente dottrinale afferma che l'obbligo morale avvertito dall'erede di rispettare la volontà del defunto permette di configurare la conferma come atto di esecuzione di un'obbligazione naturale consistente nell'assunzione di una obbligazione civile in esecuzione di un dovere morale o sociale.

Si è proposto, altresì, di considerare la conferma come autonomo negozio unilaterale attributivo, nella prospettiva di una vicenda traslativa. La giustificazione dell'attribuzione patrimoniale determinata con la conferma si giustificherebbe nell'attuazione della volontà del *de cuius*.

Controversa è la questione concernente la forma della conferma.

Al fine di stabilire entro quali limiti la conferma sia negozio formale è necessario fare riferimento agli effetti che da essa scaturiscono.

Va verificato, inoltre, se da parte delle eredi vi sia stata o meno conferma ai sensi dell'art. 590 c.c., posto che l'attrice contesta di essere stata a conoscenza della causa di invalidità che inficiava il testamento *de quo*, essendo altresì carente la menzione della causa di invalidità, a norma dell'art. 1444 c.c., atteso che nelle dichiarazioni che accompagnano la pubblicazione del testamento apocrifo non vi è alcun riferimento alla causa di invalidità dello stesso.

Il Tribunale, non ravvisando nella fattispecie un'ipotesi di conferma espressa, suggerisce la possibilità della sanatoria del testamento invalido mediante *facta concludentia*, cioè attraverso un comportamento di attuazione della disposizione invalida (Cass., 15 febbraio 1968, n. 535, in *Foro it*., 1968, I, p. 1949).

te convenuta nel caso di specie, è non già il testamento di cui è stata compiuta la pubblicazione, quanto il testamento orale o nuncupativo, di cui il testamento confezionato dopo la morte del *de cuius*, riprodurrebbe fedelmente il contenuto.

Il tema è oggetto di un'annosa controversia soprattutto in dottrina, laddove gli autori si sono equamente divisi tra la tesi della nullità e quella dell'inesistenza del testamento nuncupativo.

Il tribunale ha ammesso la confermabilità del testamento nuncupativo sostenuto dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene possibile la conferma del testamento orale (cfr. Cass. 16 maggio 1941, n. 1476, in *Foro it*., 1941, I, p. 1036).

Si è, comunque, ricordato che la convalida del testamento è ammissibile a norma dell'art. 590 c.c. tanto nell'ipotesi di nullità formali, quanto nell'ipotesi di nullità attinenti alla sostanza dell'atto, ma non può essere invocata in caso di nullità che se accertata determinerebbe ad-

---

Nonostante la Cass. 25 giugno 1969, n. 2273 si sia espressa nel senso di non ritenere sufficiente ai fini della conferma la sola pubblicazione, il Tribunale ha considerato la presentazione della scheda testamentaria falsa e l'aggiunta al verbale di pubblicazione della dichiarazione di acquiescenza elementi idonei a qualificare conferma tacita per comportamento concludente.

Sono preferibili gli orientamenti secondo i quali la dichiarazione di volere confermare non ha forma libera e, in analogia a quanto è stabilito per la ratifica: art. 1399 c.c., deve essere assoggettata alla disciplina formale dell'atto al quale si riferisce.

Nella prospettiva che la conferma configuri un'autonoma attribuzione patrimoniale, si ritiene che il negozio in esame richieda la forma scritta qualora produca gli effetti di cui all'art 1350 c.c. combinato con l'art 1324 c.c.. Per il disposto dell'art. 2645 c.c. dovrà anche essere trascritta, nei casi previsti, per gli effetti pubblicitari previsti dall'art. 2644 c.c..

Da ciò deriva che l'ambito di applicazione del secondo comma degli artt. 590 e 799 c.c. sarebbe limitato al campo lasciato libero dalla previsione dell'art.1350 c.c..

Più complicato è il problema con riguardo alla fattispecie esecutiva; se la conferma tacita è negozio autonomamente attributivo, si pone il quesito se il trasferimento della proprietà di un immobile o, comunque, l'effetto previsto dall'art. 1350 c.c. possa verificarsi al di fuori di una dichiarazione di volontà scritta, mediante una esecuzione.

Secondo tale prospettiva tendente a favorire la libera manifestazione della volontà del soggetto, gli artt. 590 e 799 c.c. fanno generico riferimento alla disposizione testamentaria e alla donazione prescindendo dal loro oggetto.

La corrente dottrinale che configura la conferma per esecuzione di una disposizione testamentaria orale avente ad oggetto un immobile, ammette che un acquisto a titolo derivativo della proprietà, possa nel nostro ordinamento giuridico, realizzarsi anche mediante un comportamento esecutivo e, comunque, fuori dalla previsione dell'art. 1350 c.c..

Occorre restringere, al contrario, la portata della norma alle sole prestazioni aventi ad oggetto la consegna di cose fungibili, oppure dovremo concludere che nel nostro caso, esiste un titolo idoneo al trasferimento di un be-

dirittura l'inesistenza dell'atto ad ogni effetto giuridico (Cass. civ. 6 giugno 1964, n. 1689; Cass. 24 aprile 1965, n. 719).

2. - Ammessa dal tribunale la confermabilità del testamento nuncupativo, è necessario verificare se in concreto vi sia stata una manifestazione testamentaria in forma orale da parte del *de cuius* ed in che termini, per poi passare a riscontrare i requisiti della conferma di cui all'art. 590 c.c..

Fissato il contenuto del testamento orale di A.F., va quindi verificato se da parte delle sue eredi vi sia stata o meno conferma ai sensi dell'art. 590 c.c., posto che l'attrice contesta di essere stata a conoscenza della causa di invalidità, requisito richiesto dall'art. 1444 c.c., applicabile per analogia anche all'istituto in esame.

Il tribunale si ricollega al pensiero della Suprema Corte che afferma che l'art. 590 c.c., in

---

ne immobile determinato, assistito da una valida giustificazione causale (*causa firmandi*) e rivestito di opportuna forma (esecuzione) che assume il ruolo di titolo idoneo al trasferimento.

II.3. *Conferma del patto successorio istitutivo*

Occorre ora verificare se le volontà del *de cuius* possano ritenersi valide ovvero se non configurino un patto successorio istitutivo.

Il patto successorio istitutivo è la convenzione con la quale il soggetto dispone della propria successione.

La ragione logica del divieto viene individuata nel principio di assoluta libertà testamentaria, vale a dire nell'assoluta centralità che assume la volontà del *de cuius* nel fenomeno successorio e dall'inammissibilità di una terza causa di delazione (accanto alla legale e alla testamentaria), quale sarebbe il contratto.

La scrittura privata predisposta dalle parti in lite riporta testualmente l'espresso accordo del *de cuius* con la moglie al fine di attribuire alle figlie i beni di entrambi i coniugi in due quote di eguale valore.

Ciononostante il Tribunale ha ritenuto che il *de cuius* ebbe solamente a consultarsi con la moglie circa l'assetto futuro da dare ai propri beni, e che tali consultazioni non sfociarono nella conclusione di un accordo di natura vincolante, tale cioè da imporre all'uno o all'altro dei coniugi il dovere di conformare il proprio volere testamentario agli impegni assunti.

Al fine poi di giustificare tale conclusione il Tribunale ravvisa la presenza di un impegno di carattere esclusivamente morale e ribadisce la non vincolatività delle intese intercorse in vita tra il *de cuius* e la moglie, non riscontrando, quindi, nella fattispecie un patto successorio.

Ritengo, al contrario, che tale convenzione debba qualificarsi proprio come patto successorio vietato.

Si discute sulla questione della confermabilità delle disposizioni illecite.

Occorre distinguere l'ipotesi di un testamento in cui sia trasfuso un patto successorio e che venga confermato dal legittimato all'impugnativa, dall'ipotesi di un patto istitutivo che direttamente venga sanato attraverso l'espressa convalida o l'esecuzione.

deroga al principio generale sancito dall'art. 1423 c.c., ammette la possibilità della sanatoria del testamento invalido, sia mediante la conferma espressa della disposizione, sia mediante volontaria esecuzione di essa, da parte di chi conosca la causa della nullità (Cass., Sez. II, 15 febbraio 1968, n. 535, in *Foro it*., 1968, I, p. 1949).

Non ignora il tribunale che secondo Cass. civ. 25 giugno 1969, n. 2273, la sola pubblicazione non è idonea alla conferma, ma ravvisa nella presentazione per la pubblicazione del testamento falso, una condotta idonea a determinare la conferma del testamento nuncupativo, avendo posto in essere un comportamento inconciliabile con la volontà di impugnarlo (cfr. Cass., Sez. civ. II, 12 settembre 1970, n. 1403), come peraltro attestato dalla dichiarazione di acquiescenza che integra il verbale di pubblicazione.

3. - Ravvisata la sussistenza della conferma per volontaria esecuzione del testamento nun-

---

Secondo un orientamento l'illiceità si estenderebbe al negozio confermativo e lo renderebbe nullo a sua volta. Inoltre, ai fini dell'ammissibilità della conferma deve trattarsi di una disposizione nulla e non già inesistente, perciò inammissibile per il caso del testamento orale.

Deve, quindi, concludersi che anche se può essere affermata la confermabilità di un testamento redatto in esecuzione di un patto successorio, ciò deve ritenersi inammissibile nell'ipotesi di un patto istitutivo non trasfuso in un testamento.

In ogni caso, non sono confermabili i patti successori istitutivi, per la decisiva ragione che non si tratta di disposizioni testamentarie, ma di contratti ai quali non è applicabile la disciplina in esame e trova applicazione il principio generale espresso dall'art. 1423 che nega la sanatoria dei negozi nulli.

III. *I precedenti*

III.1. *Conferma testamento* nuncupativo

In ordine al testamento nuncupativo la giurisprudenza è divisa. Secondo una prima ricostruzione il testamento orale non è confermabile *ex* art. 590 c.c. in quanto inesistente e non semplicemente nullo: trib. Trani, 28 luglio 1950, in *Dir. e giur*., 1950, p. 419; Trib. Bergamo, 7 novembre 1994, in *Notariato*, 1996, p. 509 s.; T. S. Maria Capua Vetere 28 giugno 1955.

Nel senso della nullità e quindi della confermabillità del testamento orale: Cass. 16 maggio 1941, n. 1476; Cass. 5 maggio 1962, n. 888; Cass., 26 giugno 1964, n. 1689; Cass., 24 aprile 1965, n. 719; Cass., 11 luglio 1996, n. 6313, in *Notariato* 1996, p. 1509.

Si nega la possibilità di conferma del testamento apocrifo: Cass. 23 giugno 2005, n. 13487.

III.2. *Natura, forma e trascrizione della conferma*

Non può riconoscersi efficacia sanante del testamento invalido né alla pubblicazione di esso, né la presentazione della denuncia di successione: Cass. 69/2273; Cass., 29 maggio 1974, n. 1545, in *Rep. Foro it*., 1974, voce Successione ereditaria, n. 72.

cupativo, occorre infine verificare se le volontà del *de cuius* possano ritenersi valide ovvero se non si pongano piuttosto in termini di patto successorio vietato, [...] e secondo la prospettazione di parte attrice di un patto successorio istitutivo.

Si è asserito che il patto successorio non ricorre quando nella scheda testamentaria siano inserite locuzioni generiche, rivelatrici di impegni di carattere affettivo e morale (Cass., Sez. II, 3 novembre 1979, n. 5693; nello stesso senso Cass., Sez. civ. II, 29 maggio 1972, n. 1702, secondo cui il patto successorio per essere tale, deve risultare idoneo a far nascere un vero e proprio *vincolum iuris*, di cui la successiva disposizione testamentaria costituisca in concreto l'adempimento).

Posti tali criteri, il Tribunale ritiene che il *de cuius* ebbe solamente a "consultarsi" con la moglie circa l'assetto futuro da dare ai propri beni, ma che tali consultazioni non sfociarono nella conclusione di un accordo di carattere vincolante.

Che l'atto debba contenere la forma scritta e contenere la menzione della disposizione invalida e del vizio che ne determina l'invalidità, nonché la dichiarazione che si intende convalidarla (Cass., 28 luglio 1965, n. 1794; Cass., 15 febbraio 1968, n. 535; Cass., 29 maggio 1974, n. 1545); App. Genova, 21 febbraio 1957, in *FI*, 1957, I, c.1674, con nota di P. Schlesinger, In tema di transazione relativa a un testamento invalido, c. 1673; Trib. Napoli, 2 aprile 1955, in *FI*, 1956, 1, c. 120; App. Torino, 7 agosto 1957, in RGC, 1957, voce Successione testamentaria, p. 3425, n. 101.

III.3. *Conferma del patto successorio istitutivo*

Nel senso dell'impossibilità di conferma del testamento esecutivo del patto successorio Cass., 6 ottobre 1955, n. 2870, in *RFI*, 1955, voce Testamento, n. 7.

IV. *La dottrina*

IV.1. *Conferma testamento* nuncupativo

Per le categorie della nullità e dell'inesistenza: **Carnelutti**, *Sistema di diritto processuale civile*, II, Padova, 1938, p. 514; **Ascarelli**, *Inesistenza e nullità*, in *Riv. Dir. proc*., 1956, I, p.63; **Carnelutti**, *Inesistenza dell'atto giuridico?*, in *Riv. Dir. proc*., 1955, I, p. 208 ss..

Parla di inesistenza, così escludendone la conferma: **Santoro-Passarelli**, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1962, p. 243; **Cicu**, *Testamento*, Milano, 1951, p. 95; **Azzariti**, *Le successioni e le donazioni*, Cedam, 1982, pp. 408 ss.; **Cannizzo**, *Successioni testamentarie*, Roma, 1996, p. 46; **Celeste**, *Conferma del testamento e efficacia dell'atto pubblico: il punto*, in *Notariato*, 1996, p. 509 ss..

Nel senso della sanabilità: **C.M. Bianca**, *Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 640. **Mezzanotte**, *Il testamento nuncupativo tra deroga ed attuazione del rigore formale*, in *Studi in onore di Giorgianni*, Napoli, 1988, p. 495 ss.; **Orazi Flavoni**, *Aspetti della volontaria esecuzione di disposizioni testamentarie*, in *Foro it*., 1957, I, col. p. 651-652.

La motivazione di questa sentenza ha condiviso la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la ricorrenza di un patto successorio per la sussistenza di un impegno morale, nel caso deciso dalla Corte, costituito dall'intento di destinare il patrimonio familiare a scopo di pubblica utilità (Cass., Sez. II, 8 ottobre 2008, n. 24813, in *Famiglia, persone e successioni*, 2009, p. 311).

Ad avviso del Tribunale appare altrettanto rispondente ad un interesse di caratterere morale l'intento di due genitori che senza ricevere alcun personale vantaggio, concordino un riparto dei loro beni tra i figli in maniera tale da assicurare la parità di trattamento tra gli stessi.

La domanda attrice deve pertanto essere rigettata.

IV.2. *Natura, forma e trascrizione della conferma*

Per la natura del negozio di conferma: **C. Gangi**, *La successione testamentaria*, Milano, 1952, p. 270; **E. Betti**, *Convalescenza del negozio giuridico*, nel *Noviss. Digesto it.*, IV, Torino, UTET, 1959, p. 789; **F. Galgano**, *Il negozio giuridico*, Giuffrè, 2002, p. 545; **C.M. Bianca**, *Diritto Civile*, cit., p. 829; **Santoro-Passarelli**, *Dottrine generali del dir. civ.*, cit., p. 249 ss; **Falzea**, *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, ESI, 1979, pp. 44 e 100; **P. Rescigno**, *Interpretazione del testamento*, Napoli, 1952, pp. 80 e 155 ss.; **Nicolò**, *Disposizioni di beni «mortis causa» in forma indiretta*, in *Riv. not.*, 1967, p. 645; **G. Capozzi**, *Successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 506; **M. Cannizzo**, *Successioni testamentarie*, cit., p. 136; **G. Oppo**, *Adempimento indiretto di obbligazione naturale*, in *RDC*, 1945, 2000; **S. Delle Monache**, *Testamento. Disposizioni generali*, *artt. 587 - 590,* in *Commentario cod. civ.*, Giuffrè, 2005, p. 258; **F. Gazzoni**, *L'attribuzione patrimoniale mediante conferma*, Giuffrè, 1974, Milano, p. 129 ss.; **L. Bigliazzi Geri**, *Delle successioni testamentarie*, nel Commentario del cod. civ., Zanichelli, 1993, p. 148 ss..

Per la forma del negozio confirmatorio: **G. Pasetti**, *La sanatoria per conferma del testamento e della donazione*, Padova, 1954, pp. 22 ss.; **R. Caprioli**, *La conferma delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nulle*, Napoli, 1984, p. 135; **A. Auricchio**, *La conferma del testamento nullo e la sua forma*, in *FI*, 1956, 1, c. 120.

IV.3. *Conferma del patto successorio istitutivo*

Non è ammissibile la conferma del patto successorio trattandosi di un contratto al quale non è applicabile l'istituto della conferma: **G. Caramazza**, *Delle successioni testamentarie, artt. 587-712*, Roma, *Comm. cod. civ.* diretto da De Martino, 1973, p. 50; *contra* **GB. Ferri**, *Diposizioni generali sulle successioni*, Zanichelli, 1997, p. 101; **M.V. De Giorgi**, *I patti sulle successioni future*, Jovene, 1976, p. 94 ss.; **M.V. De Giorgi**, voce «Patto successorio», in *Enc.del Dir.*, XXXII, Giuffrè, 1982, p. 533.

Valerio Moscatelli